

## **Delib.G.R. 16-1-2001 n. 21**

Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo (Delib.G.R. n.

Pubblicata nel B.U. Emilia Romagna 20 febbraio 2001, n. 24, parte seconda.

Allegato n. 1

### RELAZIONE TECNICA

#### **1 - Necessità di aggiornamento dei requisiti raccomandati**

Le modifiche al vigente Regolamento edilizio tipo (Delib.G.R. n. 593/1995) approvate con la Delib.G.R. n. 268/2000, riguardante l'Allegato A "Requisiti cogenti", hanno determinato alcune conseguenze anche sull'Allegato B al medesimo Regolamento "Requisiti raccomandati"; in particolare:

- due requisiti sull'isolamento acustico che la Delib.G.R. n. 593/1995 inseriva tra i "Requisiti raccomandati", a seguito del D.M. 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici, sono stati spostati nei "Requisiti cogenti";
- il requisito raccomandato relativo all'umidità superficiale è stato accorpato al requisito cogente RC 3.10 relativo alla ventilazione.

Si rende di conseguenza oggi necessario modificare anche i "Requisiti raccomandati" di cui al citato Allegato B.

È inoltre necessario assimilare l'esposizione dei "Requisiti raccomandati" a quella adottata per i "Requisiti cogenti" con Delib.G.R. n. 268/2000, organizzando i requisiti in schede, per facilitare gli aggiornamenti periodici e l'oggettiva dimostrazione, da parte del progettista, dei livelli di prestazione dell'opera edilizia progettata e poi realizzata, in modo da non aggravare le procedure istruttorie di concessione edilizia o di conformità edilizia. Nelle schede sono indicati per ciascun requisito:

- esigenza da soddisfare,
- specifica di prestazione, costituita da:
- campo di applicazione (punto 2);
- elementi del sistema spaziale interessati (vedi figura 1 della parte V del vigente Regolamento edilizio tipo regionale, così come modificato con Delib.G.R. n. 268/2000) (punto 3);
- livello di prestazione per le nuove costruzioni e per il recupero (punti 5 e 6), eventualmente articolato in rapporto ai diversi spazi (vani) dell'edificio (punto 7);
- modalità di verifica progettuali e a lavori ultimati (punti 9 e 10).

#### **2 - Da "Requisiti raccomandati" a "Requisiti volontari"**

I "Requisiti raccomandati" definiscono per l'edificio (prodotto edilizio), una qualità aggiuntiva a quella minima indispensabile (già individuata dai "Requisiti cogenti" del Regolamento edilizio tipo). I "Requisiti raccomandati" possono definire quindi il "profilo di qualità" che si vuole promuovere attraverso i programmi pubblici di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri concessori.

Le norme per la qualità del prodotto non sono tuttavia sufficienti da sole a garantire la qualità dell'edificio realizzato e la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali, spaziali, ambientali e tecnologiche richieste. Occorre anche la qualificazione degli operatori e quindi dell'intero processo di produzione edilizia, dalla progettazione al prelievo e trasporto dei materiali, all'organizzazione del cantiere, alla realizzazione,

alla gestione tecnico - economica dell'edificio, alla fornitura di servizi di manutenzione, di gestione impianti tecnologici, di gestione di servizi complementari all'utenza (es. servizi di pulizia delle parti comuni o servizi di portineria, ecc.). È importante anche il modo di gestire l'unità immobiliare da parte del singolo utente.

Nell'ottica della qualificazione dei processi edilizi e degli operatori edilizi, i riferimenti normativi assumono il valore di "regole interne" che i diversi operatori del processo applicano in modo volontario in funzione degli obiettivi di qualità autonomamente richiesti dai programmi pubblici di incentivo o di sconto.

Per questo motivo si è preferito modificare la dizione di "Requisiti raccomandati" (Allegato B al Regolamento edilizio tipo) in quella di "Requisiti tecnici volontari per le opere edilizie", per brevità sempre richiamati come "Requisiti volontari".

I requisiti proposti con il presente provvedimento definiscono una qualità aggiuntiva del prodotto edilizio (e non potrebbe essere diversamente per requisiti inseriti in un Regolamento edilizio), ma oltre a contenere gli elementi della "specificità di prestazione" (punti 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10) le schede indicano nella colonna di destra alcune note utili ad un'eventuale qualificazione dei processi edilizi (gli strumenti tecnici per la qualificazione saranno oggetto di successivi appositi studi):

- le fasi del processo edilizio che permettono il successo del requisito (conseguimento e conservazione nel tempo dei livelli di prestazione richiesti);
- gli operatori del processo edilizio più interessati al requisito;
- l'interferenza reciproca dei requisiti volontari (talvolta tra loro complementari) e dei requisiti volontari con quelli cogenti (per i Comuni già dotati di Regolamento edilizio tipo). Le esigenze di qualità aggiuntiva non possono infatti contrastare quelle di qualità minima definite dai "Requisiti cogenti";
- il ruolo dell'utenza nell'effettivo raggiungimento e nella conservazione nel tempo dei livelli di prestazione richiesti e la conseguente utilità di strumenti come i "manuali d'uso degli alloggi";- il tipo di condizionamento che gli "agenti fisici caratteristici del sito" (clima igrotermico, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici) esercitano sulle scelte progettuali da adottare per soddisfare il requisito;
- l'influenza di eventuali servizi sull'effettiva soddisfazione del requisito e sulla possibilità di mantenerlo nel tempo (e la conseguente importanza di validi capitolati di appalto dei servizi o di "carte dei servizi");
- l'influenza del contesto socio - economico locale e urbano (servizi sociali esistenti attività economiche esercitate) e del contesto urbanistico (tipo di vincoli presenti sul territorio) sulla possibilità di soddisfare il requisito.

### **3 - Nuovi requisiti bioclimatici ed ecosostenibili**

Ai "Requisiti raccomandati" di benessere e di fruibilità delle opere edilizie, (già previsti dal vigente Regolamento edilizio tipo regionale) il presente provvedimento aggiunge nuovi requisiti corrispondenti alle esigenze di migliorare la qualità della vita nel rispetto dei limiti ricettivi degli ecosistemi, della possibilità di rinnovo delle risorse naturali (ai fini della loro conservazione alle generazioni future), dell'equilibrio tra sistemi naturali ed antropici (esigenze eco - sostenibili); tra queste nuove esigenze viene dato particolare spazio all'uso delle interazioni tra edificio e fattori climatici per ridurre il consumo di energia non rinnovabile (esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del trattato di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera.

Il primo gruppo di requisiti ecosostenibili indicato con il presente provvedimento viene scelto tra i molti requisiti ecosostenibili ipotizzabili, perché:

- risponde ad esigenze, fortemente condivise, di risparmio di risorse energetiche ed idriche;
- propone livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore edilizio;
- è dimostrabile in modo oggettivo in sede progettuale ed a lavori ultimati dal professionista abilitato, senza aggravamento del controllo pubblico.

#### **4 - Il prerequisito "Analisi del sito"**

Le esigenze dell'edilizia ecosostenibile e bioclimatica sono fortemente condizionate dall'ambiente, nel senso che gli "agenti fisici caratteristici del sito" (clima igrotermico e precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici) determinano le esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da adottare per soddisfare i corrispondenti requisiti. L'ambiente (aria; acque superficiali; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; ambiente naturale ed ecosistemi; paesaggio) può a sua volta essere modificato dall'opera realizzata.

La valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente è rimandata agli strumenti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici generali e attuativi prefigurati dalla L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (vedi art. 5 e 6) o alle valutazioni di impatto ambientale (se dovute ai sensi della normativa statale e regionale vigente).

Gli "agenti fisici caratteristici del sito" sono invece talmente condizionanti le scelte morfologiche del progetto architettonico e le scelte tecniche e tecnologiche della progettazione esecutiva necessarie per soddisfare i requisiti ecosostenibili e bioclimatici che non avrebbe senso soddisfare tali requisiti (famiglie 6, 8 e 9, rispettivamente relative a risparmio energetico, uso razionale delle risorse idriche e controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione) senza la contemporanea soddisfazione di un requisito "Analisi del sito", rivolto alla conoscenza dei dati sugli "agenti fisici caratteristici del sito", che sono a tutti gli effetti i dati di progetto.

L'"Analisi del sito", eseguita nella fase iniziale della progettazione, comporta la ricognizione dei dati più facilmente reperibili in merito ai cinque citati "agenti fisici caratteristici del sito" (utilizzando come fonti la pianificazione urbanistica comunale o sovraordinata, le cartografie tematiche regionali e provinciali Servizi dell'ARPA, i dati in possesso delle aziende per la gestione dei servizi a rete, ecc.).

L'analisi va sviluppata secondo le linee guida che corredano il prerequisito "Analisi del sito", contenute nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento e può essere in genere limitata ad una semplice ricognizione di quanto reperibile dalle fonti indicate mentre, per gli agenti più direttamente in rapporto con i requisiti volontari prescelti dal progettista, l'analisi dovrà essere approfondita ad un livello tale da stabilire con attendibilità i parametri fisici utili alle verifiche (progettuali e a lavori ultimati) indicate nelle schede di ciascun requisito. Le linee guida del prerequisito "Analisi del sito" esplicitano il rapporto tra i singoli requisiti volontari e gli agenti fisici caratteristici del sito.

#### **5 - I contenuti dei nuovi "Requisiti volontari"**

I nuovi "Requisiti volontari" assunti in sostituzione dei "Requisiti raccomandati" del vigente Regolamento edilizio tipo sono 18, a cui si aggiunge il Prerequisito "Analisi del sito", descritto al paragrafo precedente. I requisiti che soddisfano esigenze tra loro omogenee sono raggruppati in famiglie. Le famiglie di "Requisiti volontari" riprendono l'ordine di numerazione adottato per i "Requisiti cogenti" di cui alla Delib.G.R. n. 268/2000.

##### **FAMIGLIA 3 - BENESSERE AMBIENTALE**

Scompaiono i requisiti relativi alla "Umidità superficiale" ed alla "Temperatura operante" del vigente Regolamento, in quanto sostituiti da un unico requisito:

##### **3.1 - Temperatura superficiale nel periodo invernale**

Per contribuire al benessere igrotermico degli utenti si propone di contenere la differenza tra la temperatura dell'aria interna degli spazi (vani) e la temperatura delle superfici che li delimitano (pareti, soffitti e pavimenti) nonché di contenere le differenze di temperatura tra le superfici delimitanti lo stesso spazio, di evitare eccessivo surriscaldamento o raffreddamento delle superfici tra l'altro prevenendo anche la formazione di umidità superficiale non momentanea (condensa)., Viene indicata una modalità di calcolo progettuale per verificare il requisito.

##### **3.2 - Riverberazione sonora**

Il requisito, ripreso dal vigente RET, mira a garantire dai disagi della riverberazione sonora soprattutto nei locali ampi, dove questa può essere particolarmente fastidiosa (ambienti collettivi e spazi di circolazione e

collegamento dell'edificio). I metodi di verifica contenuti già nel vigente Regolamento edilizio vengono arricchiti, affiancando al metodo di calcolo anche una soluzione conforme.

I "Requisiti raccomandati" contenuti nel vigente Regolamento relativi alla "Velocità dell'aria" ed alla "Illuminazione artificiale" vengono soppressi, in attesa di una radicale revisione, in rapporto alle recenti evoluzioni tecnologiche e per individuare modalità di verifica oggettiva in sede progettuale realmente capaci di garantire la qualità aggiuntiva richiesta.

## FAMIGLIA 6 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE

### 6.1 - Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (ombreggiamento)

Si propone di favorire il risparmio energetico garantendo la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto orientamento dell'organismo edilizio (edificio), la posizione e le caratteristiche delle finestre e la progettazione di opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.

Il progetto deve essere verificato con i dati fisici caratteristici del sito e con l'impiego di maschere di ombreggiamento.

### 6.2 - Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale

Il requisito deve essere soddisfatto contemporaneamente al requisito 6.1 e mira al risparmio energetico con la valorizzazione dell'apporto energetico solare sulle superfici finestrate. Anche in questo caso si sfruttano l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre, la possibilità di modificare in inverno la posizione delle schermature ombreggianti.

### 6.3 - Risparmio energetico nel periodo invernale

Si vuole incentivare la realizzazione di edifici concepiti per ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione invernale (con conseguente riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>, in atmosfera) riducendo la dispersione termica dell'involucro edilizio, aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).

I metodi di verifica progettuale e a lavori ultimati sono quelli utilizzati per la verifica del rispetto della legge n. 10/1991.

### 6.4 - Protezione dai venti invernali

Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale si realizza anche attraverso la protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali.

La verifica progettuale si basa sulla conoscenza dei dati del clima igrotermico (vedi Analisi del sito) e sulla documentazione delle soluzioni adottate per la protezione esterna.

### 6.5 - Ventilazione naturale estiva

Il requisito soddisfa l'esigenza di ridurre i consumi energetici per la climatizzazione estiva grazie allo sfruttamento della ventilazione naturale, al preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita dell'organismo edilizio, all'uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).

La verifica progettuale comporta l'uso dei dati climatici del sito per il corretto posizionamento delle aperture ventilanti e degli spazi aperti di transizione tra esterno ed interno utilizzabili per il preraffrescamento dell'aria (logge, porticati pensiline, ecc.). Nel caso di camini per la captazione e la circolazione di aria preraffrescata occorre anche descrivere dettagliatamente le soluzioni tecniche adottate.

### 6.6 - Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva

Si ripropone un previgente "Requisito raccomandato" per contenere le oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio. Il metodo di calcolo progettuale dell'inerzia termica di uno spazio è ripreso dal vigente requisito raccomandato.

## 6.7 - Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua

Si vuole favorire la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino per il riscaldamento dell'acqua nel periodo estivo esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari. È ulteriormente incentivata anche l'integrazione tra l'impianto a pannelli solari e l'eventuale impianto termico a bassa temperatura per ottenere un ulteriore risparmio.

## FAMIGLIA 7 - FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE

La famiglia di requisiti riprende molte esigenze alla base della "Direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002" assunta con Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 270. Tale direttiva propone infatti esigenze comuni anche ad altre fasce di utenza ed è quindi da promuovere su larga scala, anche in altri programmi di intervento pubblico per l'edilizia.

### 7.1 - Accessibilità all'intero organismo edilizio

Si vuole favorire la realizzazione di edifici con livelli di accessibilità totale o comunque superiori a quelli minimi richiesti dal D.M. n. 236/1989, pensando all'aumento della popolazione anziana o con handicap motori, anche temporanei. I metodi di verifica sono quelli del D.M. n. 236/1989. Nei casi di ristrutturazione, di edifici il requisito è premiabile con gli sconti sugli oneri concessori previsti al punto 1.6.15 della Delib.C.R. n. 849/2000.

### 7.2 - Arredabilità

Si mira alla realizzazione di edifici con possibilità di personalizzare gli spazi con diverse soluzioni di arredo, con soluzioni di arredo che non impediscano la circolazione anche in sedia a rotelle o la possibilità di assistere persone anziane allettate. Si promuove inoltre la creazione di spazi arredati a soggiorno nelle parti comuni degli edifici (chiusi e aperti) per favorire le relazioni interpersonali tra utenti, soprattutto se anziani.

### 7.3 - Dotazione di impianti per aumentare il senso di sicurezza ed il benessere dell'abitare

Il previgente requisito raccomandato "Dotazioni impiantistiche minime" non sembra più rispondere all'attuale evoluzione delle esigenze di qualità dell'abitare per cui viene sostituito con un requisito che favorisce l'installazione di nuove tipologie di impianti utili al controllo climatico degli spazi, a prevenire il rischio di incidenti, di incendi, di intrusioni. Il requisito evidenzia in nota l'importanza che a determinati sistemi di allarme, specie se l'utenza è anziana, si accompagnino adeguati servizi di portineria o comunque di collegamento a centrali di intervento, per evitare disagi all'utenza.

## FAMIGLIA 8 - USO RAZIONALE DELLA RISORSE IDRICHE

I requisiti della famiglia, soddisfano le esigenze di sostenibilità, garantendo il risparmio della risorsa acqua dolce, il cui consumo sta superando le possibilità di approvvigionamento, creando problemi oggi e alle future generazioni.

### 8.1 - Riduzione del consumo di acqua potabile

Con particolare riferimento alle situazioni in cui la fornitura di acqua potabile assume costi elevati o presenta carenze, ma anche in altre situazioni (visto quanto sopra ricordato), il requisito incentiva l'impiego di dispositivi tecnici da applicare all'impianto idrico - sanitario per ridurre gli sprechi di acqua fornita dall'acquedotto. Si evidenzia nelle note anche l'importanza di sensibilizzare in proposito l'utenza con "manuali d'uso dell'alloggio" e con la contabilizzazione individuale dei consumi.

### 8.2 - Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dal coperto dell'edificio e se, con apposita rete duale, vengono consentiti usi compatibili delle acque meteoriche. Le verifiche comprendono la descrizione dettagliata dell'impianto, metodi di calcolo per il dimensionamento della vasca di accumulo, una soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione, accumulo e filtro. Vista una certa variabilità di situazioni nel territorio regionale, il requisito valorizza anche il ruolo delle Aziende sanitarie locali e dell'ARPA per la definizione degli usi compatibili delle acque meteoriche.

### 8.3 - Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie

Il risparmio di acqua potabile viene ottenuto con il riuso delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, vasche, docce, lavatrici, previo idoneo trattamento e accumulo. La verifica progettuale consiste nella descrizione dettagliata dell'impianto idricosanitario, nel corretto calcolo del dimensionamento della vasca di accumulo e nell'adozione di una soluzione conforme per la realizzazione dell'impianto di riuso delle acque grigie con rete duale. Il requisito valorizza anche il ruolo delle Aziende sanitarie locali per la definizione degli usi compatibili delle acque grigie e per la definizione delle tipologie di trattamenti igienizzanti.

## FAMIGLIA 9 - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

La famiglia raggruppa requisiti che soddisfano esigenze di sostenibilità, esigenze ecologiche, esigenze dell'utenza.

### 9.1 - Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, delle finiture e degli impianti

Attraverso l'indicazione, a lavori ultimati, delle caratteristiche dei materiali impiegati nella costruzione (supportata dalla documentazione tecnica del produttore dei materiali e dei componenti edilizi nonché dalle dichiarazioni del direttore dei lavori), si mira a disincentivare indirettamente l'uso di quelle sostanze potenzialmente nocive alla salute degli utenti, per le quali non esistono ancora previsioni legislative che ne escludano l'impiego. Ovviamente non si può premiare il fatto che non si usino le sostanze già escluse per legge, richiamate al R.C.3.1 - Assenza di emissioni nocive. Vengono fornite tabelle che evidenziano le sostanze potenzialmente più pericolose, alle quali la documentazione richiesta deve fare esplicito riferimento.

### 9.2 - Asetticità

Per aumentare l'attenzione alla salubrità dei materiali utilizzati si chiede di documentare, sempre a lavori ultimati, le caratteristiche di inattaccabilità - da muffe e altri agenti biologici - delle finiture superficiali di chiusure esterne e delle partizioni interne dell'organismo edilizio, le soluzioni tecniche adottate, con riferimento anche alle giunzioni. Analoga documentazione viene richiesta per gli impianti, specialmente quello idrico sanitario, quello di raffrescamento naturale, quello di climatizzazione.

### 9.3 - Riciclabilità dei materiali da costruzione

Per favorire indirettamente la limitazione della produzione di rifiuti edilizi si richiede la documentazione, a lavori ultimati, dei materiali presenti negli elementi strutturali, negli elementi di finitura, negli impianti, nelle pertinenze anche scoperte degli edifici. La documentazione deve evidenziare se si tratta di materiali usati in forma semplice o associati ad altri e quindi più o meno riciclabili in caso di futura demolizione. Con richiami al precedente Requisito volontario 9.1 va indicato anche se i materiali impiegati nell'edificio possono rivelarsi nocivi in corso di demolizione totale o parziale. Va evidenziato l'uso di materiali edili riciclati o reimpiegati, con particolare riferimento alla pavimentazione di spazi esterni e strade.

## **6 - Criteri per la graduazione di contributi o sconti di programmi pubblici in rapporto all'applicazione di Requisiti volontari**

I "Requisiti volontari" hanno carattere di "regole interne" liberamente assunte dagli operatori edilizi per qualificare il proprio prodotto e definiscono il profilo di qualità che viene richiesto da programmi pubblici vuoi attraverso contributi vuoi attraverso sconti sugli oneri concessori. È perciò utile, insieme con i "Requisiti volontari" assunti con il presente provvedimento, fornire anche criteri orientativi per calibrare contributi e sconti,

L'Allegato n. 3 alla presente delibera in particolare suggerisce criteri per l'applicazione degli sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria previsti dalla Delib.C.R. n. 849/1998, ai punti 1.6.4 (Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti) e fornisce anche alcune riflessioni sui punti 1.6.12 (Interventi di edilizia residenziale dotati di impianto termico ad energia solare di altro sistema di risparmio energetico) e 1.6.15 (Interventi di ristrutturazione degli edifici che garantiscono un livello di accessibilità maggiore di quello imposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.)

Per quanto riguarda la normativa sugli oneri di urbanizzazione, i Comuni potranno liberamente adeguarsi ai criteri proposti nell'Allegato, n. 3 ovvero potranno valutare le indicazioni riportate nelle note ai punti 13 e 14 delle schede di verifica (tese ad evidenziare come le esigenze da soddisfare siano condizionate da particolari contesti ambientali, socio economici e urbanistici) per scegliere (con il proprio atto deliberativo, di

recepimento della Delib.C.R. n. 849/1998) di adottare anche solo alcuni dei requisiti volontari proposti dalla Regione con il presente provvedimento o per assegnare a tali requisiti pesi diversi da quelli indicati nell'Allegato n. 3.

I singoli programmi di contributi pubblici agli interventi edilizi stabiliranno invece quali Requisiti volontari siano necessari a definire lo specifico profilo di qualità dei prodotti edilizi richiesto dal programma per soddisfare le esigenze di utenze speciali o le esigenze ecosostenibili, ecc.